

Ai gentili clienti
Loro sedi

Definiti i contributi IVS 2015 di artigiani e commercianti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **con la circ. 4.2.2015 n. 26**, l'INPS ha comunicato **i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito**, nonché **le modalità di determinazione della contribuzione 2015** dovuta dagli **iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali**. In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che **per il 2015, l'aliquota "base" è incrementata dello 0,45%**, per un **importo complessivo pari 22,65%**, alla quale vanno applicati specifici incrementi o riduzioni. Infatti, si ricorda che **per i soli iscritti alla Gestione commercianti dovrà essere sommato lo 0,09%** (per un valore totale dell'aliquota pari al 22,74%) a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 28.3.1996 n. 207, **ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale**. Ancora, **sono previste le consuete riduzioni dei contributi per gli iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (19,65% per gli artigiani e 19,74% per i commercianti)**, mentre **viene confermato il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità**, determinato ai sensi dell'art. 49 co. 1 della L. 23.12.1999 n. 488 **nella misura di 0,62 euro mensili**. **Il minimale di reddito per il 2015**, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, **è pari a 15.548,00 euro**, mentre **il massimale di reddito ammonta a 76.872,00 euro**, per coloro che si **sono iscritti alle citate Gestioni prima dell'1.1.1996**, ovvero a **100.324,00 euro**, per gli iscritti con decorrenza o **successivamente a tale data**. Si rammenta, infine, che per il versamento **delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito**, i termini previsti **sono il 18.5.2015, 20.8.2015 e 16.11.2015, nonché il 16.2.2016**. Invece, con riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, **a titolo di saldo 2014, primo e secondo acconto 2015**, i **termini previsti sono quelli per i pagamenti IRPEF**.

Premessa

I soggetti di cui all'art. 1, Legge n. 233/1990, ovvero **artigiani e commercianti** – che risultano iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – **sono tenuti al versamento**, per ogni periodo d'imposta, **dei contributi previdenziali IVS** (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché **a favore dei loro collaboratori** (coadiuvanti e coadiutori).

A questi soggetti **si aggiungono**, inoltre, **altre categorie di contribuenti**, anch'essi obbligati all'iscrizione alla Gestione IVS.

Altri soggetti iscritti alla gestione commercianti o artigiani

- I collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell'imprenditore
- I soci di srl che svolgono attività commerciale
- I soci unici di srl
- I soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana
- I soci di snc avente ad oggetto un'attività d'impresa di natura commerciale, se sussiste "la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitudine e della prevalenza"
- I bagnini, le ostetriche, gli affittacamere, nonché gli operatori e le guide turistiche a specifiche condizioni previste per i diversi settori

I soggetti iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti **sono tenuti al pagamento**, a favore dell'INPS:

- di un "**contributo minimo obbligatorio**" fino ad un reddito minimo annuo (Contributi fissi sul minimale di reddito);
- dei **contributi sulla quota sulla quota di reddito eccedente il minimale**, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile (Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale)

Osserva

Si rammenta, che **il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti**:

- è **calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF** (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è **rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce** (quindi, per i contributi dell'anno 2015, ai redditi 2015, da dichiarare con UNICO 2016).

I contributi IVS artigiani e commercianti per il 2015

Con la circ. 4.2.2015 n. 26, **l'INPS ha comunicato i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito**, nonché **le modalità di determinazione della contribuzione 2015** dovuta dagli iscritti alle **Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali**.

Osserva

A tal proposito, si precisa che, **per effetto della Manovra Monti** (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), **le aliquote contributive sono state incrementate di 1,3** punti percentuali nel 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno **fino a raggiungere l'aliquota del 24% nel 2018**.

In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che **per il 2015, l'aliquota "base" è incrementata dello 0,45%**, per un importo complessivo pari 22,65%, alla quale **vanno applicati specifici incrementi o riduzioni**. Ne risulta che, per l'anno 2015, **le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche sono pari a:**

→ **22,65% per gli artigiani** (in luogo del previgente 22,20% in vigore per il periodo d'imposta 2014);

→ **22,74% per i commercianti** (per questi soggetti è, infatti, prevista una maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale)

Rimangono confermate, anche per il 2015, **le consuete riduzioni dei contributi previste per determinate categorie di contribuenti**.

Per i **collaboratori di età inferiore a 21 anni** che lavorano prevalentemente all'interno dell'impresa artigiana o commerciante, **continua ad applicarsi l'agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive**. Per essi, quest'anno le aliquote sono pari a:

→ **19,65% per gli artigiani;**

→ **19,74% per i commercianti.**

Osserva

La riduzione contributiva al **19,65 %** (artigiani) e **19,74%** (commercianti) è **applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni**.

Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, **resta valida** anche quest'anno **la riduzione del 50% dei contributi dovuti**.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE IVS

	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
Anno 2014	22,20%	22,29%	19,20%	19,29%
	Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, resta valida anche quest'anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti			
	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
Anno 2015	22,65	22,74	19,65	19,74
	Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, resta valida anche quest'anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti			

Osserva

E' dovuto, in ogni caso, **un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili** (= € 7,44 annui).

Sono, inoltre, **stati modificati**:

- **il minimale di reddito**, cioè il limite minimo di reddito (se il reddito è inferiore a tale limite, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale);
- **la retribuzione annua pensionabile massima**;
- **il massimale di reddito**, cioè il limite massimo di reddito **oltre il quale non è più dovuto il contributo**.

Si riportano, di seguito, le **nuove misure fissate per il 2015, messe a confronto con quelle dello scorso anno (anno 2014)**

	2015	2014
Minimale di reddito	€ 15.548,00	€ 15.516.
Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o con anzianità contributiva al 31.12.1995	€ 76.872,00 <i>(rapportato ai mesi di attività)</i>	€ 76.718,00 <i>(rapportato ai mesi di attività)</i>
Massimale di reddito per i soggetti iscritti	€ 100.324,00	€ 100.123,00

alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995	(non frazionabile in ragione mensile)	(non frazionabile in ragione mensile)
---	---------------------------------------	---------------------------------------

I contributi fissi sul minimale di reddito

Per i redditi (la totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2015) **fino al minimale di € 15.548,00**, il contributo si **calcola applicando a tale minimale le aliquote contributive sopra indicate.**

Il contributo fisso sarà, così, pari alle seguenti misure:

Lavoratore	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	3.529,06 = 3.521,62 (15.548,00 * 22,65%) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità	3.543,05 = 3.535,61 (15.548,00*22,74%) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.062,62 = 3.055,18 (15.548,00 * 19,65) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità	3.076,61 = 3.069,17 (15.548,00* 19,74) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità

Nel caso di periodi d'imposta inferiori all'anno, il contributo dovuto sul minimale ed il contributo maternità **devono essere rapportati ai mesi effettivi.** Per ciascun mese, pertanto, dovranno essere versati i seguenti importi:

lavoratore	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	294,09 (293,47 IVS + 0,62 maternità)	295,25 (294,63 IVS +0,62 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	255,22 (254,60 IVS + 0,62 maternità)	256,38 (255,76 IVS + 0,62 maternità)

I Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale

Per quanto concerne **i redditi che superano il minimale di € 15.548,00**, sulla quota di **reddito eccedente il minimale** e fino al **limite di retribuzione annua pensionabile**, per il 2015, pari ad € 46.123,00, **si applicano le aliquote contributive prima indicate. Sulla quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di € 46.123,00** e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a € 76.872,00, le **aliquote contributive sono innalzate, invece**, anche quest'anno **di un punto percentuale:**

Il contributo previdenziale **massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:**

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	17.719,00 = (46.123,00*22,65% +30.749,00*23,65%)	17.788,18= (46.123,00*22,74 % +30.749,00*23,74%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	15.412,84 (46.123,00*19,65% +30.749,00*20,65%)	15.482,02 (46.123,00*19,74% +30.749,00 *20,74%)

Per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari**, per il 2015, **ad € 100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.**

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	23.265,40 (46.123,00*22,65% +54.201,00*23,65%)	23.355,69 (46.123,00*22,74 % +54.201,00*23,74%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	20.255,68 (46.123,00*19,65% +54.201,00*20,65%)	20.345,97 (46.123,00*19,74% +54.201,00*20,74%)

Modalità di versamento

Le modalità ed i termini di versamento **non hanno subito modifiche rispetto al passato** e quindi i versamenti dei contributi IVS **dovuti per il 2015 dovranno essere così effettuati:**

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO	
Acconti	4 quote fisse, sulla base del reddito minimale (€ 15.516), entro il: → 18.5.2015 (il 16.11 cade di domenica) → 20.8.2015; → 16.11.2015; → 16.2.2015.
	2 quote sul reddito eccedente il minimale entro il:

	→ 16.6.2015 ovvero 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di prima rata; → 1.12.2015 (il 30.11 cade di domenica), a titolo di seconda rata.
Saldo	16.6.2016 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%).

Osserva

Si ricorda che l'Istituto già dall'anno 2013 **non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta** in quanto **le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate**, a cura del contribuente o di un suo delegato, **tramite l'opzione**, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, "**Dati del mod. F24**".

Avvisi bonari rata relativa mese di novembre 2014

Sempre in materia di contribuzione IVS, si ricorda che, con **il recente messaggio INPS del 02.02.2015 n. 767**, l'INPS ha comunicato che **sono stati emessi gli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2014 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.**

Gli avvisi bonari **sono a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo:** *Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Posizione Assicurativa - Avvisi Bonari.*

Osserva

Contestualmente all'avviso è stata anche:

- predisposta la **relativa comunicazione** che di solito veniva spedita, **visualizzabile al seguente indirizzo:** *Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Posizione Assicurativa - Avvisi Bonari generalizzati.*
- **inviata una email di alert** ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

Qualora l'iscritto **avesse già effettuato il pagamento**, potrà comunicare **gli estremi del modello F24 chiamando il call-center** dell'Istituto **per consentire un rapido abbinamento del versamento.**

In caso di mancato pagamento **l'importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO